



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO NOMINE

**(Consiglio Generale 8 marzo 2017
e successive modifiche 20 aprile 2017,
18 aprile 2018, 02 marzo 2022 e 30 aprile 2024)**

Preambolo

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I

REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1.1 Il presente Regolamento, di seguito "*Regolamento*", disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di seguito indicata come "*Fondazione*", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Principi generali)

2.1 I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2.2 Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3 (Requisiti)

3.1 Ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di conflitto di interessi, di sospensione e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato dal presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

3.2 Non possono essere nominati componenti gli Organi di Indirizzo, Amministrazione, Direzione o Controllo della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione degli incarichi di cui all'art. 9, comma 1, lett. d) ed e) dello Statuto.

3.3 Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica è comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito e l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto

il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679.

3.4 La Fondazione, successivamente alla nomina, provvede a richiedere l'esibizione del certificato dei carichi penali pendenti e del certificato generale del casellario giudiziario, nonché ogni altra certificazione o documentazione ritenuta necessaria per comprovare il possesso dei requisiti o dei titoli richiesti, al fine di procedere all'accertamento degli stessi.

Art. 4 (Procedura di verifica dei requisiti)

4.1 Ciascun Organo statutario e il Consiglio di Amministrazione per chi esercita le funzioni di direzione, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità, l'assenza delle cause di incompatibilità, di conflitto di interessi, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

4.2 Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3 e 4.

4.3 Per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di colui che esercita le funzioni di direzione, la verifica è svolta dal Consiglio di Amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione.

4.4 Per le nomine dei componenti il Collegio dei Revisori la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione indicata all'art. 3, comma 3 e 4, del presente Regolamento, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e l'elenco delle cariche amministrative e di controllo ricoperte.

4.5 Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'Organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

TITOLO III

DESIGNAZIONE E NOMINE NEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 5 (Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti il Consiglio Generale)

5.1 I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine si attengono a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.

5.2 Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio Generale devono essere scelti, come previsto dall'art. 14 dello Statuto, tra persone che, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o nell'ambito dell'attività di amministrazione o direzione presso soggetti pubblici o privati abbiano acquisito una comprovata preparazione ed esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e secondo le previsioni dell'art 7 comma 1 e 2 dello Statuto.

5.3 Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione richiedendo l'indicazione di una terna di nominativi per ogni soggetto da nominare e indicando, come previsto dall'art. 14, comma 11, dello Statuto, gli ambiti preventivamente ed oggettivamente determinati entro i quali i soggetti indicati nelle terne devono avere maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

5.4 Nella formazione delle terne di candidati gli enti di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, assicurano la presenza di entrambi i generi in ciascuna di esse.

5.5 Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato indicato nella terna, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

5.6 Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato di 45 giorni, o nella formazione della terna non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, o una persona risulti designata nell'ambito di più terne, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini di cui ai commi successivi.

5.7 Nel caso di mancato rispetto delle modalità o del termine previsto o nel caso che non sia stata assicurata la presenza di entrambi i generi, il Presidente invita i designanti, mediante una richiesta motivata, a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.8 Nel caso in cui una persona sia designata nell'ambito di più terne, il Presidente invita il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere ad una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.9 La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.

5.10 Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano secondo le indicazioni ed i termini stabiliti, la designazione è effettuata dal Prefetto di Alessandria, fino ad un massimo di due nomine, mentre nell'ipotesi di ulteriori nomine provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si uniformano agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha ommesso di effettuare la designazione; a tali designazioni i suddetti soggetti provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 (Procedura di nomina)

6.1 Nella nomina dei componenti, il Consiglio Generale adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.

6.2 Il Consiglio Generale, sulla base dell'attività istruttoria di cui al precedente art. 5, comma 9, procede agli adempimenti per la nomina, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro venti giorni dalla ricezione della documentazione.

6.3 Il Consiglio Generale procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile; ogni componente il Consiglio Generale può esprimere un solo voto.

6.4 Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente e all'unanimità. In caso di voto segreto, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca o nulla viene computata ai fini del calcolo dei votanti.

6.5 In caso di parità di voti, prevarrà, ad esito della relativa votazione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

6.6 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina ed a provvedere nello

stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4.

6.7 In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto nominato, il Presidente invita il soggetto designante a provvedere ad una nuova designazione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, indicando una terna nella quale dovrà essere sostituito il soggetto nominato che non ha accettato.

6.8 Il Consiglio Generale procede alle nomine per cooptazione ad esso spettanti ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. l), dello Statuto scegliendo tra personalità di chiara e indiscussa fama in grado di integrare le competenze già presenti nel Consiglio e di favorire il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 153/99; il Consiglio Generale tiene anche conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un idoneo criterio selettivo.

6.9 Ai fini delle nomine per cooptazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. l), dello Statuto, il Presidente propone una lista composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare.

6.10 La votazione viene effettuata secondo quanto disposto all'art 6.4 e 6.5.

6.11 Se la proposta non è approvata, il Consiglio Generale è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso nella discussione in Consiglio Generale.

6.12 In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto nominato, il Presidente, entro 15 giorni, propone una nuova lista composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare, nella quale dovrà essere sostituito il soggetto nominato che non ha accettato.

TITOLO IV

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Inquadramento delle nomine)

7.1 Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione il Consiglio Generale assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 8 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

8.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, comma 1, devono essere in possesso, come previsto dall'art. 17, comma 2, dello Statuto, di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

Art. 9 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

9.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente mediante presentazione di una lista composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare.

9.2 La lista deve essere composta da personalità aventi i requisiti previsti dall'art 7 comma 1 e 2 dello Statuto e dall'art. 17, comma 2, dello Statuto con un'equilibrata rappresentanza dei settori di intervento e degli ambiti territoriali in cui opera la Fondazione assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

9.3 La votazione viene effettuata con voto a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto segreto, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. La lista risulta eletta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca o nulla viene computata ai fini del calcolo dei votanti

9.4 Se la proposta non è approvata, il Consiglio Generale è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso nella discussione in Consiglio Generale.

9.5 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina ed a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 3.4.

9.6 In caso di mancata accettazione della carica – entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina – da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

9.7 Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione. Nel quel caso il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Generale per gli adempimenti conseguenti.

9.8 In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvede il componente il Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età e la nomina da parte del Consiglio Generale secondo quanto previsto dal successivo art. 10, si ha previa ricostituzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante nomina da parte del Consiglio Generale su proposta del Consigliere Anziano come sopra definito.

Art. 10 (Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione)

10.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, con votazioni separate.

10.2 In sede di votazione ogni componente il Consiglio di Amministrazione può esprimere un solo voto.

10.3 Salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e in quest'ultimo caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse.

10.4 Risulta eletto il componente il Consiglio di Amministrazione che ottiene un numero di voti superiore alla metà dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; la scheda bianca o nulla viene computata ai fini del calcolo dei votanti.

10.5 Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

Art. 11 (Revoca del Consiglio di Amministrazione)

11.1 La proposta di revoca del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) e dell'art. 17, comma 10, dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a gravi violazioni di legge

o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale o quando ricorra una giusta causa. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto.

11.2 La proposta va depositata negli uffici di segreteria della Fondazione e comunicata ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

11.3 Essa deve essere discussa in una apposita seduta del Consiglio Generale da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.

11.4 In tale seduta anche i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.

11.5 Il Consiglio Generale delibera sulla proposta, ai sensi dell'art. 16, comma 7, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

TITOLO V

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12 (Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori)

12.1 Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale.

12.2 I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 13 (Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori)

13.1 Il Collegio dei Revisori è nominato, in conformità all'art. 15, comma 1, lett. e), dello Statuto, dal Consiglio Generale su proposta del Presidente della Fondazione che indica anche il nome del Presidente.

13.2 La votazione viene effettuata con voto a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto segreto, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. La lista risulta eletta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca o nulla viene computata ai fini del calcolo dei votanti.

13.3 Se la proposta non è approvata, il Consiglio Generale è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso nella discussione in Consiglio Generale.

13.4 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina ed a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 3.4 e 4.4.

13.5 In caso di mancata accettazione della carica – entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina – da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.

13.6 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età.

13.7 I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori.

Art. 14 (Revoca del Collegio dei Revisori)

14.1 La proposta di revoca del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) e dell'art. 22, comma 16, dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a gravi violazioni di legge o dello Statuto o quando ricorra una giusta causa. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto.

14.2 La proposta va depositata negli uffici di segreteria della Fondazione e comunicata ai componenti il Collegio dei Revisori.

14.3 Essa deve essere discussa in una apposita seduta del Consiglio Generale da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.

14.4 In tale seduta anche i componenti il Collegio dei Revisori hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.

14.5 Il Consiglio Generale delibera sulla proposta, ai sensi dell'art. 16, comma 7, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

TITOLO VI

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITA' INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE

Art. 15 (Pubblicità)

15.1 Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori ed i loro *curricula* sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

15.2 Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale unitamente alle disposizioni statutarie e, se adottato, al Codice Etico.